

Repertorio n. 767

Raccolta n.565

Modificazione di statuto di Associazione

(Art. 21 C.C., art. 8 Disp. att. C.C.)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di agosto,
alle ore diciotto e minuti trenta

(02 Agosto 2019)

In Pozzallo, nel mio studio sito alla via Magenta n 30, davan-
ti a me dottor Gabriele Fanti, notaio in Pozzallo, iscritto
nel collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modi-
ca

è presente:

- **GANCI Claudio**, nato a Lentini (SR), l'08 Maggio 1971, resi-
dente in Ispica in via Michele Amari n 11, I. 2, CF. GNC CLD
71E08 E532J.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, agendo come esso afferma nella sua qualità di Presiden-
te del Consiglio Direttivo dell'Associazione A.T.O.S. -
Onlus, con sede in Ispica (RG), in via XX Settembre n. 68, co-
dice fiscale n. 90025520884, iscritta all'albo degli enti di
servizio civile universale - Sezione Regione Sicilia, in data
05/12/2018, al n. SU00030, con decreto n 1025/2018, mi richie-
de di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria degli
associati della predetta associazione, che mi dichiara essere
stata qui convocata, in prima convocazione, per questo

Registrato a Modica (RG) il 5 agosto 2019 n. 2315 Serie 1T Esatti € 0,00

	giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:	
	Ordine del giorno	
	1° "Relazione del Presidente";	
	2° "Modifiche Statutarie e adeguamento Codice del Terzo Setto-	
	re";	
	3° "Varie ed Eventuali"	
	Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue:	
	"Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14	
	dello statuto dell'associazione, il comparente, il quale di-	
	chiara l'assemblea aperta alle ore diciotto e minuti trenta-	
	cinque ed	
	accerta e constata:	
	- che l'assemblea Straordinaria degli associati è stata rego-	
	larmente convocata, in prima convocazione, per questo giorno,	
	luogo ed ora nelle forme e nei termini previsti dall'art. 13	
	dello Statuto vigente;	
	- che sono presenti, di persona o per delega che resta acqui-	
	sita agli atti dell'associazione, tutti gli associati, le cui	
	generalità sono riportate nell'elenco degli intervenuti che	
	mi consegna e, previa dispensa dalla lettura avutane dal com-	
	parente, viene da me Notaio allegato al presente verbale sot-	
	to la lettera "A";	
	- che pertanto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto l'assem-	
	blea degli associati è regolarmente costituita in prima convo-	
	cazione e può quindi legittimamente discutere e deliberare	

	sul sovra esteso ordine del giorno.	
	DISCUSSIONE:	
	Prende la parola il Presidente il quale, espressamente auto-	
	rizzato dai presenti alla trattazione unitaria dei punti po-	
	sti all'ordine del giorno, espone ai soci la necessità di: mo-	
	dificare l'oggetto e le finalità dell'associazione; modifica-	
	re la denominazione dell'Associazione; attuare i contenuti di	
	cui alla normativa del Decreto Legislativo n.40 del 2017 "I-	
	stituzione e disciplina del servizio civile universale", del	
	Decreto legislativo 117 del 2017, ("Codice del Terzo	
	Settore") e delle norme del Codice civile in tema di associa-	
	zioni.	
	Il Presidente propone di rinominare l'"Associazione Team Ope-	
	ratori Sociali- organizzazione non lucrativa di utilità socia-	
	le (in breve A.T.O.S. -ONLUS)", in "Associazione Team Operato-	
	risociali e Serviziocivile - Ente del Terzo Settore (in breve	
	A.T.O.S. - ETS)" dalla data di iscrizione al RUNTS. La denomi-	
	nazione così come indicata, non modificherà foneticamente la	
	indicazione in sigla della denominazione sociale, che rimarrà	
	A.T.O.S.	
	Il Presidente specifica che le modifiche statutarie decorre-	
	ranno dall'avvenuta istituzione del registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore (RUNTS) e dall'avvenuta iscrizione	
	dell'Associazione nell'apposita sezione di questo. L'acronimo	
	ETS o l'indicazione Ente del Terzo Settore dovranno essere in-	

	seriti nella denominazione sociale; pertanto dal momento	
	dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'associazione	
	sarà Associazione Team Operatorisociali e Serviziocivile	
	-Ente del Terzo Settore" (in breve A.T.O.S.-ETS")- come indi-	
	cato all'art. 2 del proposto nuovo Statuto.	
	Il Presidente relaziona all'assemblea la proposta delle prin-	
	cipali modifiche statutarie e dell'adeguamento dello Statuto	
	relativo all'oggetto, alle finalità e ad aspetti eminentemen-	
	te giuridici e tecnici della natura dell'Associazione. In par-	
	ticolare oltre alle modifiche apportate all'art. 1 relativi	
	alla denominazione, sede e durata e all'art. 2 relativo	
	all'utilizzo dell'acronimo ETS come meglio sopra specificato,	
	propone di riformulare il testo dello Statuto sociale preci-	
	sando anzitutto i settori in cui opera l'Associazione e le fi-	
	nalità cui essa tende, così come definito della normative di	
	legge elencate nei vari punti del comma 3 del nuovo articolo	
	3. Secondo quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo	
	Settore, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse	
	da quelle di interesse generale, a condizione che siano stru-	
	mentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti	
	dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stes-	
	so (art. 4).	
	L'art. 5, titolo II, introduce e specifica le norme generali	
	sull'ordinamento interno, ispirato ai principi di democratici-	
	tà, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli	

	associati.	
	Rimangono invariati i requisiti dei soci e la procedura di am-	
	missione. Ex art. 6 del nuovo Statuto, è ammessa la possibili-	
	tà che a far parte dell'Associazione siano anche enti giuridi-	
	ci che intendono collaborare al raggiungimento delle finalità	
	istituzionali della stessa. Vengono definiti i termini entro	
	i quali il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o	
	il rigetto di una domanda di ammissione presentata allo stes-	
	so. In quest'ultimo caso è previsto, altresì, un obbligo di	
	motivazione, comunicato per iscritto all'interessato entro e	
	non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. All'appel-	
	lante deve essere garantito in Assemblea il diritto al con-	
	traddittorio.	
	Propone altresì di sopprimere l'art. 7 del vigente Statuto,	
	elencante le Categorie dei soci.	
	Secondo quanto previsto dalla Riforma, nel nuovo Statuto non	
	viene mantenuto il ruolo del Collegio dei Probiviri, trasfe-	
	rendo il potere di decidere su eventuali ricorsi proposti	
	dall'appellante nei confronti dei provvedimenti del Consiglio	
	Direttivo direttamente all'Assemblea ordinaria, con termini e	
	modalità ben definite.	
	Nell'ottica di precisazione sui caratteri dell'Associazione e	
	degli associati, si propone di meglio precisare nel nuovo Ti-	
	tolo III dello Statuto ("Le norme sul volontariato") e defini-	
	re la figura del volontario, associato e non associato, i	

	suoi diritti, i suoi doveri e i caratteri dell'attività svol-	
	ta in sintonia con le finalità dell'Associazione.	
	Nel Titolo IV vengono riformulati gli articoli in attuazione	
	dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore contemplando la no-	
	mina dell'organo di controllo e dell'organo di revisione al	
	verificarsi delle condizioni previste dalla legge per la sua	
	obbligatorietà. Quanto alla convocazione dell'Assemblea: il	
	nuovo art. 13 prevede la richiesta motivata della maggioranza	
	dei membri del Consiglio Direttivo o la richiesta motivata ed	
	indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno 1/5 degli asso-	
	ciati ed il Presidente, per ambedue le circostanze, deve prov-	
	vedere alla convocazione entro 60 giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	A norma dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, il Consi-	
	glio Direttivo delibera sulla responsabilità dei componenti	
	degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità	
	nei loro confronti.	
	E' altresì proposta la possibilità, su richiesta del Presiden-	
	te, di riunire l'Assemblea mediante videoconferenza, sempre	
	che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consen-	
	tito di seguire la discussione in modo simultaneo, di interve-	
	nire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affronta-	
	ti e di partecipare alla votazione.	
	Vengono mantenute le competenze dell'assemblea ordinaria e	
	straordinaria e viene sancita la maggioranza dei voti espres-	

	si necessaria per le delibere in prima e in seconda convoca-	
	zione dell'assemblea straordinaria. L'assemblea ha il compito	
	di eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo	
	e di revisione di cui all'art 30 del codice del terzo	
	settore.	
	Nella proposta dell'art. 20 della Statuto sono state elencate	
	in più punti le cause di decadenza dei membri del Consiglio	
	Direttivo, specificando che la carica di Consigliere si perde	
	per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, so-	
	praggiunte cause di incompatibilità, perdita della qualità di	
	associato a norma di quanto previsto dallo stesso Statuto,	
	nella parte riguardante proprio le cause di cessazione del	
	rapporto associativo.	
	Il Presidente continua a relazionare sulle modifiche statuta-	
	rie proposte e chiede la cancellazione degli artt. 21 e 22	
	del vigente Statuto (Collegio dei Probiviri e del Collegio	
	dei Revisori dei Conti). Si intende istituire l'organo di con-	
	trollo e l'organo di revisione, in carica per 4 anni, a norma	
	degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.	
	Il Titolo IV si conclude con un articolo riguardante la re-	
	sponsabilità degli organi sociali, infatti si prevede che Con-	
	siglieri, direttori generali, componenti dell'organo di con-	
	trollo e di revisione (qualora nominati), rispondano nei con-	
	fronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli	
	associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di	

	responsabilità nelle società per azioni, in quanto compati-	
	li.	
	Il Titolo V prevede, a norma dell'art. 15 del Codice del Ter-	
	zo settore, l'obbligo per l'Associazione di tenere il libro	
	degli associati, delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, delle adunanze e delle deliberazioni del Con-	
	siglio Direttivo, delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, nonché	
	il registro dei volontari che svolgono la loro attività in mo-	
	do non occasionale.	
	Infine, il Presidente comunica che gli artt. dal 25 al 31 del	
	vigente statuto sono stati riformulati nel Titolo VI e VII	
	del nuovo Statuto, che prevedono la destinazione del patrimo-	
	nio ed assenza di scopo di lucro; le risorse economiche; il	
	bilancio di esercizio; lo scioglimento e devoluzione del pa-	
	trimonio.	
	In quest'ultimo caso, il Codice del Terzo Settore prevede il	
	necessario parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 c.1	
	per procedere alla deliberare sulla destinazione del patrimo-	
	nio residuo, nonché alla Fondazione Italia Sociale, secondo	
	quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore, qua-	
	lora l'Assemblea non proponga diversamente o non ci sia una	
	diversa destinazione imposta dalla legge.	
	Il nuovo testo prevede all'art. 32 il rinvio, per quanto non	
	espressamente previsto dallo Statuto, alle norme del Codice	

	del Terzo settore, alle disposizioni attuative dello stesso,	
	oltre che al Codice Civile e alle relative disposizioni di at-	
	tuazione, in quanto compatibili. Sin d'ora, al raggiungimento	
	dei requisiti richiesti per il riconoscimento della personali-	
	tà giuridica, il Consiglio Direttivo può deliberare in mate-	
	ria e procedere all'avvio delle procedure.	
	Infine il Presidente richiama l'attenzione dei soci sull'op-	
	portunità di conferirgli ogni più ampio potere occorrente per	
	adeguare le norme dello statuto sociale con le modifiche even-	
	tualmente richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in	
	sede di iscrizione e comunque dall'Autorità tutoria competen-	
	te.	
	Terminata l'esposizione, nessuno chiedendo la parola, il pre-	
	sidente invita l'assemblea a deliberare l'approvazione del	
	nuovo testo dello statuto sociale come sopra illustrato dal	
	Presidente.	
	L'assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano,	
	all'unanimità	
	DELIBERA:	
	- di approvare l'adozione del nuovo testo dello statuto	
	dell'associazione come proposto dal presidente;	
	- di conferire ad esso medesimo presidente mandato di apporta-	
	re allo statuto dell'associazione tutte le eventuali ulterio-	
	ri modifiche o integrazioni richieste dal Registro Unico del	
	Terzo Settore in sede di iscrizione e dall'Autorità tutoria	

competente.

Non essendovi null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la
parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore di-
ciotto e minuti quarantasette e mi consegna il nuovo testo ap-
provato dello statuto sociale che al presente atto si allega,
previa dispensa dalla lettura avutane dal comparente, sotto
la lettera "B".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, interamente
da me scritto su dieci pagine di tre fogli sin qui, e ne ho
dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive in-
sieme a me Notaio alle ore diciotto e minuti cinquantacinque

F.to Ganci Claudio

F.to Gabriele Fanti Notaio

A.T.O.S. - ONLUS

Associazione Team Operatori Sociali - Onlus

ELENCO SOCI A.T.O.S- ONLUS

- Carpanzano Giuseppina, nata a Ispica (RG) il 25/02/1968, residente in Ispica in via Michele Amari n.11, C.I. n. AU4582376, C.F. CRPGPP68B65E366T;
- Cicero Santalena Maria, nata a Pozzallo (RG) il 21/04/1971, residente in Pozzallo in via Boccaccio n.8, C.I. n. AY5519333, C.F. CCRMRA71D61G953B;
- Criscione Laura, nata a Ragusa (RG) il 17/08/1985, residente in Sappada (UD) in via Borgata Bach n.91, C.I. 3363582AA, C.F. CRSLRA85M57H163H;
- Di Rosa Giovanni, nato a Modica (RG) il 09/03/1984, residente in Ispica in via C. Ciano n.31, C.I. n. AU4582701, C.F. DRSGNN84C09F258C;
- Ganci Claudio, nato a Lentini (SR) il 08/05/1971, residente in Ispica in via Michele Amari n.11 i.2, C.I. n. AU4582379, C.F. GNCCLD71E08E532J;
- Milazzo Angelo, nato a Catania (CT) il 22/06/1980, residente in Giarratana (RG) in via Vincenzo Bellini n.14, C.I. n. AT3374860, C.F. MLZNGI80H22C351S;
- Moltisanti Ileana, nata a Modica (RG) il 21/12/1985, residente in Modica presso C.le Cisterna Salemi Balatannuzzari Trec n.1//A, C.I. n. AX0188210, C.F. MLTLNI85T61F258E;
- Perentin Arianna, nata a Broken Hill (AUS) il 16/01/1961, residente in Ispica in Via Parini n. 1, C.I. AS4701417, C.F. PRNRNN61A56Z355V;
- Raimondo Manuela, nata a Modica (RG) il 21/08/1990, residente in Rosolini (SR) in via Algeria n. 22, C.I. n. CA30217EH, C.F. RMNMNL90M61F258G;
- Santacroce Maria, nata a Ispica (RG) il 07/09/1963, residente in Ispica, via Sicilia n.73, C.I. n. CA04336BW, C.F. SNTMRA63P47E366D;
- Santoro Paolo, nato a Siracusa (SR) il 12/11/1959, residente in Ispica in via Del Carrubo sn, C.I. n. AU4582647, C.F. SNTPLA59S12I745H;
- Spadola Filippo, nato a Ragusa (RG) il 12/08/1970, residente in Ragusa in via Figura n. 4, C.I. n. AU4609495, C.F. SPDFPP70M12H163O.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Via XX Settembre, 68 - 97014 - Ispica (RG)
C.F.: 90025520884 Tel. 0932.1870111

E-mail: atosispica@email.it Pec: atospec@legal.email.it Sito web: www.atoserviziocivile.it

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Team Operatori Sociali - Onlus" (A.T.O.S. -ONLUS)

in seguito

"Associazione Team Operatorisociali e Serviziocivile – Ente Terzo Settore"
(A.T.O.S. –E.T.S.)

Titoli I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" e delle norme del Codice civile in tema di associazioni), l'Associazione denominata "Associazione Team Operatori Sociali- organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve A.T.O.S. -ONLUS)", costituita in data 24 gennaio 2017 mediante scrittura privata viene rinominata, con decorrenza dall'avvenuta iscrizione nel RUNTS, "Associazione Team Operatorisociali e Serviziocivile – Ente del Terzo Settore" con sede in ISPICA (RG), via XX Settembre n. 68, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Ispica. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita presso altro indirizzo e/o Comune.
3. L'Associazione opera nel territorio della Regione Siciliana ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'Estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo della denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'associazione diventerà quindi "Associazione Team Operatorisociali e Serviziocivile – Ente del Terzo Settore" oppure "Associazione Team Operatorisociali e Serviziocivile – ETS" (in breve A.T.O.S. – E.T.S.)

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionale della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Luigi Di Caro *Gabriele Gentile* *Notario*



- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

nell'ambito dei settori di cui al comma precedente, l'Associazione intende operare a favore dei disabili, delle famiglie, dei minori, dei giovani, degli anziani, degli extracomunitari e di tutti i soggetti in genere svantaggiati. L'Associazione intende, altresì, avvalersi dell'opportunità offerte dalla Legge di modifica del Servizio Civile Universale di cui al Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 e ss.mm.ii.

Art. 4 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) realizzare e/o gestire strutture, case famiglia, comunità alloggio, centri diurni, asili nido, ludico ricreativi idonei ad assicurare ai disabili, minori, anziani e ai soggetti svantaggiati le migliori condizioni di vivibilità, di recupero e d'integrazione sociale;
- b) azioni ed interventi di istruzione e di formazione professionale idonei all'inserimento, recupero sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati;
- c) azioni ed interventi idonei a favorire l'inclusione lavorativa delle persone più vulnerabili, il reinserimento sociale di immigrati, profughi, detenuti che godono di misure alternative alla pena detentiva, ex detenuti, minoranze, donne con minori a carico e donne in difficoltà;
- d) assistenza domiciliare;
- e) interventi di trasporto e/o turismo sociale;
- f) azioni di educativa familiare e/o domiciliare;
- g) tutela degli interessi diffusi;
- h) promuovere e realizzare progetti di servizio civile universale, formazione, monitoraggio, valutazione, selezione volontari, servizi rivolti agli organismi del terzo settore ed enti pubblici e quant'altro richiesto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 e ss.mm.ii.

i) ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento armonioso nel contesto sociale e alleviare i problemi di svantaggio alle persone in difficoltà per condizione socio-economica, di salute, di sfruttamento o discriminazione;

l) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri organismi sociali ed enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

5. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti stabilmente in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario del Consiglio Direttivo in un apposito registro.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. L'ammissione dei soci è libera.

2. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, di età superiore ai 16 anni compiuti, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare attivamente alla vita associativa.

Luciano L... *Giulio Z...* *Notario*



3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni (in possesso di un'età minima di almeno 16 anni compiuti), dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Presidente, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali ed i destinatari delle attività;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Presidente. Il recesso ha effetto immediato e viene portato a conoscenza del Consiglio Direttivo;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dal nuovo esercizio sociale. Il Segretario-Tesoriere Economo del Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto, non prima dei 90 (novanta) giorni dalla data di decadenza.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. All'associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque pregiudichi col suo comportamento il buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Presidente a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. Chiunque, di età superiore ai 16 anni compiuti, abbia interesse a svolgere attività di volontariato, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Nella domanda di ammissione dei volontari deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare attivamente alla vita associativa.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Ai volontari si applicano le stesse procedure previste per gli associati di cui agli artt. 7 e 8 del presente statuto, in quanto compatibili con lo status di volontario.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario, associato o non associato, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente

Giovanni C. Cacciari *Gabriele 5 Jank* *Notaro*



sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione del Presidente ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o dal regolamento interno.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati non volontari, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Rimane ferma nell'Associazione la facoltà di nominare l'organo di controllo e/o di revisione anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera e/o SMS e/o email almeno 8(otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione, da affiggere almeno 8 giorni prima nella sede sociale, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. Su proposta del Presidente, l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

Luca C. Acciari *Giulio Zanti* *Notaio*



- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere Economo dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni, su proposta del Presidente;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario-Tesoriere Economo si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

Scorre G. Scorre L. e.

Gabriele M. Zenti

Notaio



- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- 2.** Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

6. I membri dell'organo monocratico di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendente ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione



1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

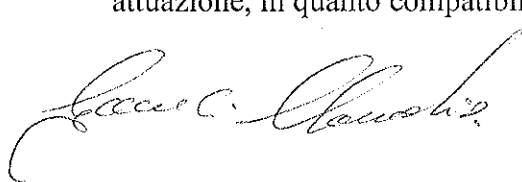
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



2. Al raggiungimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento della personalità giuridica, il Consiglio Direttivo può procedere all'avvio della istanza agli organi preposti, adottando i provvedimenti richiesti a tal fine.